

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli IRCSS,  
degli Enti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale  
cui si applica la contrattazione collettiva di Area IV Dirigenti medici e Veterinari

Trasmissione via PEC

- loro sedi -

Roma, 22/05/2019 – Prot. SN/97/2019

**Oggetto: Atto di significazione e diffida**

CIMO - Il Sindacato dei Medici, con sede in Roma, via Nazionale 163, in persona del Presidente Nazionale, Dr. Guido Quici, legale rappresentante pro tempore

**P r e m e s s o**

A. Secondo la vigente contrattazione collettiva dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, "quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale... Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dal ccnl 5.12.96 al medesimo titolo" (art. 14 ccnl 3.11.05).

B. Ancorché la fruizione della suddetta riserva oraria debba essere resa compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza, è indubbio che si tratti di un diritto del singolo dirigente medico o veterinario (cfr. Art. 18 co. 3 ccnl 10.2.04) al cui godimento non può essere opposta ad libitum una insopprimibile esigenza di servizio.

Peraltro, il poter disporre di personale formato, aggiornato e qualificato deve costituire un punto di onore dell'Amministrazione e, in generale, la opportunità di offrire alla utenza un servizio di alta professionalità e di peculiare eccellenza.

C. Quando sopra è ribadito, in termini inequivoci, dall' art. 33 ccnl 5.12.96 secondo cui "La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario". All'uopo è obbligo delle Aziende ed Enti costituire un apposito fondo da destinare alle iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti (co. 2) nonché realizzare "iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio funzionali a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati" (co. 3).

D. La stessa norma disciplina, poi, nel dettaglio sia la modalità di definizione di percorsi formativi individuali, sia le caratteristiche dell'aggiornamento facoltativo, sia la partecipazione dei dirigenti all'attività didattica.

E. Ad integrazione di quegli istituti, le Parti negoziali del ccnl 3.11.05 hanno espressamente "confermato" il "carattere fondamentale della formazione continua di cui all'art. 16 bis d.lgs. 502/92 per favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale ed aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati" (Art. 23 co. 1).

Tanto che "l'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le scadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria." (co. 3) al punto che "Il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti formativi previsti nel triennio subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi" dirigenziali (co. 5) oltre alle previsioni disciplinari di cui al vigente codice deontologico di categoria (Art. 19).

F. Secondo quanto risulta al Sindacato scrivente, le Aziende Sanitarie e gli enti del SSN sono, in linea generale, piuttosto reticenti nel dare applicazione agli obblighi contrattuali sopra riassunti. Più in particolare, le quattro ore settimanali destinate alla formazione, all'aggiornamento ed alla didattica sono spesso assorbite dall'attività assistenziale e non recuperate per la loro originaria finalità mentre nessuna garanzia è concretamente fornita circa la acquisizione dei crediti formativi in ambito di formazione

permanente, essendo la loro fruizione per lo più disciplinata in termini restrittivi a vantaggio di interessi aziendali ed a scapito dei diritti formativi e di aggiornamento della dirigenza medica e veterinaria.

G. Questo stato di cose - assurdo di recente agli onori della cronaca nazionale come se si trattasse di una generalizzata omissione del ceto medico dirigente, refrattario ad occuparsi della propria formazione permanente ed aggiornamento professionale - deve invece essere più puntualmente ricondotto ad un atteggiamento datoriale di sostanziale indifferenza quando non di strisciante boicottaggio del diritto contrattualmente riconosciuto ai dirigenti medici di provvedere al rispetto degli obblighi formativi e di aggiornamento professionale di loro pertinenza: il tutto ad esclusivo vantaggio aziendale di destinare all'assistenza anche il tempo della formazione in assenza di organici tali da consentire di contemperare le diverse (e non sempre coincidenti) esigenze.

H. Questa organizzazione sindacale reputa che il quotidiano ritornello di attribuire ad ipotetiche manchevolezze della classe dirigenziale medica qualunque disfunzione che caratterizzi l'erogazione delle prestazioni dovute all'utenza secondo la missione del SSN debba finire e che sia tempo di costituire in mora quelle aziende o enti del SSN che eludono, nei fatti, gli obblighi contrattuali che, in materia di formazione ed aggiornamento del proprio personale dirigenziale, loro competono onde ricondurre a legalità quei comportamenti che dalla medesima divergono, con maggiore o minore latitudine.

Tanto premesso, CIMO - Il Sindacato dei Medici, come sopra rappresentato

### **CONTESTA**

ai soggetti in indirizzo, ciascuno per gli inadempimenti di cui sia responsabile, il mancato rispetto degli obblighi quali risultanti dalle disposizioni di legge e contrattuali menzionati in narrativa in materia di garanzia della fruizione, in capo alla dirigenza medica e veterinaria, dei diritti concernenti la formazione permanente, obbligatoria o facoltativa, e l'aggiornamento professionale, e al riguardo

### **COSTITUISCE IN MORA**

I medesimi soggetti

### **INTIMANDO**

Loro il rispetto della legalità e l'immediato ripristino o la subitanea attivazione di tutti quegli istituti e quelle provvidenze che le norme sopra menzionate introducono nell'ordinamento a garanzia dei ricordati diritti della dirigenza medico-veterinaria ed a vantaggio dell'utenza

### **DIFFIDA**

i soggetti in indirizzo dal frapporre ostacoli pregiudiziali o fondati su asserzioni di stile alle richieste che i dirigenti interessati rivolgeranno per godere dei diritti e delle prerogative loro riservate dalle norme sopra menzionate provvedendo semmai ad incentivare, a propria cura e spese, la partecipazione ad eventi, corsi o seminari funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi richiesti dalla legge o dai contratti di categoria

### **SEGNALA**

Che il perdurare di situazioni di latitanza aziendale rispetto alle materie ed agli istituti fin qui trattati costituirà oggetto di puntuali interventi censori delle rappresentanze della scrivente Organizzazione Sindacale fino - se del caso - alla competente sede giudiziale

### **FISSA**

Per reciproca comodità, il termine di 30 giorni dalla comunicazione di questa diffida per ottemperarvi, anticipando che, scaduto il termine, sarà formalizzata specifica richiesta di convocazione di sessione di relazioni sindacali volta ad acquisire i dati e dare corso alle verifiche delle realtà in cui sia perdurante l'inadempimento sopra denunciato, il pregiudicato in merito ogni diritto proprio e dei propri iscritti.

CIMO - Il Sindacato dei Medici  
Il Presidente Nazionale  
Dr. Guido QUICI

